

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 760)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 14ª Commissione permanente (Igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 10 settembre 1964

risultante dall'unificazione

DEL

DISEGNO DI LEGGE

(V. Stampato n. 1505)

presentato dal **Ministro della Sanità**

(MANCINI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

E DELLE

PROPOSTE DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati **DE LORENZO, SPINELLI, ROMANO, CORTESE Giuseppe** (n. 522); **GASCO** (n. 1435); **DE MARIA e DE PASCALIS** (n. 1480)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 19 settembre 1964

Proroga, con modificazioni, delle disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri, di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97, e successive proroghe e modificazioni, sono richiamate in vigore e prorogate a partire dal 1° luglio 1964 fino al 30 giugno 1965.

Art. 2.

La lettera *b*) del primo comma dell'articolo 5 della legge 10 marzo 1955, n. 97, già modificata dall'articolo 2 della legge 23 giugno 1961, n. 532, è sostituita dalla seguente:

« *b*) da due primari ospedalieri di ruolo della disciplina messa a concorso o, in mancanza, di materia strettamente attinente, in servizio presso lo stesso ospedale o presso ospedali di categoria pari o superiore a quella dell'ospedale che bandisce il concorso, uno dei quali abilitato alla libera docenza; uno di questi due primari sarà designato dall'Ordine dei medici della provincia nella quale si bandisce il concorso ».

Art. 3.

Le funzioni di segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, designato dal medico provinciale.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* e si applica anche ai concorsi che sono stati banditi anteriormente e per i quali, alla data del 1° luglio 1964, non siano state nominate le commissioni d'esame.